

# Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile-eolica

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 7 gennaio 2021, n. 40 - Adamo, pres.; Cocomile, est. - Studio 2 Energy s.r.l. (avv.ti Cassar, Leonforte e Battaglino) c. Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente (avv.ti Chiapperini e De Palma) ed a.

**Ambiente - Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile-eolica - Giudizio di compatibilità ambientale sfavorevole.**

(*Omissis*)

## FATTO e DIRITTO

1. - Con istanza del 31.7.2009 la società Studio 2 Energy s.r.l. chiedeva alla Regione Puglia - Servizio energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica il rilascio dell'autorizzazione unica *ex art. 12* del decreto legislativo n. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile-eolica della potenza di 55 MW da realizzare nel Comune di Canosa di Puglia (BT).

Con determinazione dirigenziale n. 34 del giorno 8.4.2013 il progetto veniva assoggettato alla procedura di VIA.

Nel corso del procedimento il progetto veniva ridimensionato a un impianto eolico avente potenza pari a 7 MW per cui la società comunicava di avere completato la procedura di deposito della documentazione progettuale attivando l'istanza telematica per il rilascio dell'autorizzazione unica *ex art. 12* del decreto legislativo n. 387/2003.

In data 19.9.2016 la società presentava alla Provincia BAT (nelle more divenuta ente competente a svolgere la procedura di VIA) l'istanza per l'attivazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale relativa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto costituito da 7 aerogeneratori, della potenza elettrica uninominale pari a 1 MW e potenza elettrica complessiva pari a 7 MW da realizzarsi nel Comune di Canosa di Puglia, quale ridimensionamento dell'originario progetto avente potenza pari a 55 MW.

La Provincia BAT con nota prot. n. 49684 del 19.12.2016 convocava la conferenza di servizi per la data del 16.1.2017.

La medesima nota veniva trasmessa agli enti tenuti all'espressione del parere nelle materie di specifica competenza.

La Provincia BAT con successiva nota prot. n. 592 del 9.1.2017 comunicava alla società la sospensione dei termini indicati nella precedente convocazione della conferenza di servizi, al fine di consentirle di riscontrare le richieste di integrazioni pervenute dal Comune di Canosa di Puglia e dal Servizio assetto del territorio della Provincia BAT.

Inoltre, con nota prot. n. 2545 del 24.1.2017 l'Amministrazione provinciale chiedeva alla società di ricomprendere nelle richieste di integrazioni già a sua conoscenza, anche quelle trasmesse dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province BAT e Foggia con la nota prot. n. 305 del 13.1.2017.

L'Autorità di bacino della Puglia con nota prot. n. 1140 del 1°2.2017 chiedeva alla società di trasmettere la necessaria documentazione integrativa.

A fronte della richiesta presentata dalla società, la Provincia con nota prot. n. 4982 del 9.2.2017 concedeva alla stessa la proroga dei termini per far fronte alle integrazioni richieste.

La società, con note acquisite in atti al prot. n. 7390 e n. 7391 del 28.2.2017, comunicava gli elaborati grafici su base catastale, CTR e PUG del Comune di Canosa, unitamente alla relazione tecnica illustrativa e all'elenco particellare delle aree interessate dal progetto.

Il Comune di Canosa di Puglia con nota prot. n. 9856 del 14.3.2017 chiedeva gli elaborati grafici di progetto su tavole PUG e una riedizione della relazione tecnica alla luce della ricognizione dei vincoli paesaggistici su PPTR.

La società con note prot. n. 15278 del 3.5.2017 e prot. n. 15532 del 4.5.2017 trasmetteva gli elaborati tecnici relativi alla valutazione del rischio archeologico e, con successiva nota prot. n. 15712 del 5.5.2017, trasmetteva gli elaborati tecnici in riscontro ai rilievi istruttori formulati dall'Autorità di bacino della Puglia.

La Provincia con nota prot. n. 16148 del 9.5.2017 convocava per il giorno 6.6.2017 la prima riunione della conferenza di servizi.

In data 6.6.2017 si svolgeva detta riunione, in occasione della quale venivano acquisiti i pareri degli enti interessati al procedimento.

Nel corso della seduta la società proponente trasmetteva quanto richiesto dal Comune di Canosa di Puglia con nota prot. n. 9856 del 14.3.2017.

La Provincia BAT con nota prot. n. 20325 del giorno 8.6.2017 trasmetteva il verbale della prima riunione agli enti interessati.

Con nota acquisita in atti al prot. n. 26782 del 21.7.2017 la società trasmetteva la documentazione tecnico-amministrativa necessaria a riscontrare le richieste ed i pareri formulati dagli enti nel corso del primo incontro.

La società esprimeva, altresì, la propria disponibilità ad accogliere eventuali richieste di modifiche progettuali necessarie per l'ottenimento di un assenso.

La Provincia con nota prot. n. 31124 del 1° 9.2017 convocava la seconda e conclusiva riunione della conferenza di servizi. In data 2.10.2017 si svolgeva detta seduta, in occasione della quale venivano acquisiti i pareri degli enti interessati al procedimento, tra cui:

- (1) parere sfavorevole alla compatibilità ambientale del progetto eolico emesso dal Comitato tecnico provinciale per le materie ambientali;
- (2) parere sfavorevole dell'ARPA Puglia;
- (3) parere sfavorevole della Provincia BAT - Servizio assetto del territorio per gli aspetti paesaggistici;
- (4) parere sfavorevole della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia per gli aspetti paesaggistici e archeologici;
- (5) parere sfavorevole del Comune di Canosa di Puglia - Settore IV - Servizio ambiente per gli aspetti ambientali;
- (6) parere sfavorevole del Comune di Canosa di Puglia - Settore III - Servizio edilizia, urbanistica agricoltura, attività produttive e sport per gli aspetti edilizi ed urbanistici.

Con tali pareri le Amministrazioni contestavano un'asserita carenza documentale e reiteravano le proprie valutazioni.

Oltre a tali pareri negativi venivano altresì forniti i seguenti pareri positivi:

- (1) parere favorevole del Comune di Andria per gli aspetti urbanistici relativi alla realizzazione del cavidotto interrato e della sottostazione di trasformazione 30/150 kV;
- (2) parere favorevole dell'Autorità di bacino della Puglia per gli aspetti di difesa del suolo;
- (3) parere interlocutorio dell'Azienda sanitaria locale BAT;
- (4) parere con prescrizioni della Provincia BAT - Settore viabilità.

La Provincia con nota prot. n. 35001 del 3.10.2017 trasmetteva alla società e agli enti interessati il verbale della seconda riunione della conferenza di servizi.

Con il gravato provvedimento in epigrafe indicato n. 1233 del 3.11.2017 la Provincia BAT decideva di "adottare la determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i., nei termini di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento" e "di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dalla società Studio 2 Energy srl con sede legale in Minervino Murge, via Leonardo da Vinci n. 1, P.IVA 06933010727, giudizio di compatibilità ambientale sfavorevole", così motivando:

"all'esito delle riunioni della Conferenza di Servizi, si è delineato un quadro istruttorio caratterizzato dalla prevalenza di dissensi qualificati espressi dalle Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi pubblici sensibili, quali l'ambiente e il paesaggio, che ostano al favorevole accoglimento dell'istanza del soggetto proponente ...".

Con nota prot. n. 4552 del 28.11.2017 a seguito della menzionata determinazione dirigenziale n. 1233 del 3.11.2017, il Servizio energia della Regione Puglia adottava un preavviso di archiviazione dell'istanza di autorizzazione unica.

Con PEC del 6.12.2017 la società chiedeva alla Regione Puglia di soprassedere all'archiviazione della pratica concernente l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente Studio 2 Energy s.r.l. contestava i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendo censure così riassumibili:

- 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge n. 241/1990, nonché dell'art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, difetto dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, carenza di motivazione e d'istruttoria; violazione del principio di proporzionalità; violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e ss. della legge regionale n. 11/2011 nonché degli artt. 19 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e del regolamento regionale n. 24 del 30.12.2010 della Regione Puglia;
- 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge n. 241/1990, nonché all'art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità e non discriminazione; violazione dei principi di correttezza, buona fede e buon andamento dell'azione amministrativa; violazione dei principi del giusto procedimento ex art. 97 della Costituzione e del legittimo affidamento; eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, carenza di motivazione e difetto d'istruttoria; violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 11/2001 e della delibera della Giunta regionale n. 2122/2012; violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010 e del decreto legislativo n. 152/2006; violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 31/2017 e del regolamento regionale n. 24 del 30.12.2010;
- 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e degli artt. 19 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione, per contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta.

2. - Si costituivano il Comune di Canosa di Puglia, l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, la Provincia di Barletta-Andria-Trani e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, resistendo al gravame.

3. - All'udienza del 24 novembre 2020 la causa passava in decisione ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere respinto, in quanto infondato.

In generale e in via preliminare si evidenzia quanto segue:

- il procedimento osservato si è svolto e si è concluso nel pieno rispetto delle disposizioni sul procedimento;
- le integrazioni documentali sono state richieste alla società proponente prima che si tenesse la prima seduta della conferenza di servizio;
- in sede di conferenza di servizio (1° seduta) non sono state richieste, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, ulteriori integrazioni documentali, bensì sono stati acquisiti pareri negativi, alcuni dei quali hanno evidenziato non già l'incompletezza del corredo documentale previsto, bensì la genericità e insufficienza del suo contenuto nel dar conto delle emergenze esistenti;
- sempre in sede di prima seduta e a seguito dell'assoluta prevalenza dei pareri negativi resi la società istante ha richiesto termine per poter presentare proprie deduzioni;
- concesso detto termine dalla P.A. procedente e acquisite le deduzioni con allegati da parte della società, queste sono state rese disponibili agli enti interessati;
- tali deduzioni della ditta interessata sono state oggetto di esame e di osservazioni da parte sia della stessa Amministrazione provinciale con la nota del giorno 1°9.2017 di convocazione della seconda seduta della conferenza di servizio, sia di ognuno degli enti interessati in sede di riedizione del parere;
- ognuno dei pareri negativi, resi in occasione sia della prima seduta della conferenza di servizi, sia della seconda, sono ampiamente motivati in ordine alle carenze della proposta presentata e al loro impatto negativo sull'ambiente;
- in particolare i pareri resi in sede di seconda seduta danno espressamente atto dell'esame compiuto sulle deduzioni e sulla documentazione presentata dall'istante all'esito della prima riunione.

Pertanto, la censurata determinazione dirigenziale n. 1233 del 3.11.2017, con la quale l'Amministrazione ha adottato la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi, esprimendo un giudizio di compatibilità ambientale sfavorevole relativamente al progetto presentato dalla società ricorrente, risulta essere stata legittimamente assunta.

A seguito dell'istanza presentata dalla società Studio 2 Energy s.r.l. in ordine all'attivazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA), l'Amministrazione ha dato avvio al procedimento in sede di conferenza di servizi secondo le modalità previste dagli artt. 14, comma 4, e 14-ter della legge n. 241/1990 e in conformità a quanto sancito dall'art. 15 della legge regionale n. 11/2001.

Il citato art. 15 della legge regionale n. 11/2001 statuisce infatti che

“1. Nell'ambito della procedura di VIA l'autorità competente indice obbligatoriamente, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati sul BURP, una Conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto.

2. La Conferenza di servizi provvede all'esame del progetto e del SIA e si svolge con le modalità stabilite dall'articolo 14 e successivi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), in quanto compatibili. ...”.

Dunque, proprio l'espresso rinvio agli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990, contemplato nella disposizione regionale richiamata, legittima il *modus agendi* dell'Amministrazione che, nello svolgimento del procedimento in sede di conferenza di servizi, ha rispettato tutte le regole procedurali dettate dal legislatore nazionale.

D'altronde, l'assoluta rilevanza dei valori coinvolti nel procedimento di VIA, che ha lo scopo specifico di prevedere e stimare l'impatto ambientale dell'opera o intervento proposto, giustifica la collocazione in una norma nazionale dell'organizzazione procedimentale già prevista nella menzionata legge regionale.

Il legislatore, quindi, ha opportunamente disciplinato la conferenza di servizi nell'ambito della legge sul procedimento amministrativo, volta a dettare canoni cui l'Amministrazione deve orientare il proprio operato e così garantire piena tutela al privato coinvolto dall'azione della stessa.

Infatti al comma 4 dell'art. 14 della legge n. 241/1990, il legislatore non solo ha espressamente previsto l'impiego della conferenza di servizi ogni qual volta il progetto sia sottoposto a VIA, ma ha anche specificato le modalità di svolgimento della stessa, rinviando all'art. 14-ter che prevede il modello della conferenza in modalità sincrona.

Ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente che la ricorrente opera una non condivisibile esegesi delle disposizioni di legge richiamate, omettendo di compiere una lettura sistematica delle stesse, alla luce dell'espresso rinvio alla legge n. 241/1990 contenuto nella disposizione regionale.

La Provincia, integrando la norma regionale con quella nazionale ha di fatto assicurato lo svolgimento della conferenza di servizi secondo l'impostazione degli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e dell'art. 15 della legge regionale n. 11/2001, assicurando altresì la più ampia partecipazione alla ricorrente e instaurando con la stessa un dialogo volto a garantire pienamente il diritto al contraddittorio.

Pertanto, alcun pregiudizio è stato arrecato alla società Studio 2 Energy s.r.l., giacché tutte le richieste di integrazioni sono state formulate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2, comma 7, e 14-bis della legge n. 241/1990, e così dei principi del buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Né tantomeno possono essere addebitati ritardi alle richieste di documentazione integrativa rispetto alle previsioni dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2001, come erroneamente indicato dalla ricorrente, poiché la disposizione in esame attiene al solo controllo formale che l'Amministrazione competente è tenuta a svolgere relativamente alla completezza della documentazione depositata dalla società, mentre le richieste di integrazioni formulate dagli Enti interessati dal procedimento di VIA hanno comunque trovato la loro collocazione temporale in fase antecedente alla prima seduta della conferenza di servizi.

Inoltre, la stessa concessione di termini volti a trasmettere controdeduzioni e approfondimenti ai pareri sfavorevoli espressi dagli enti coinvolti, rende evidente la volontà dell'Amministrazione di garantire il più ampio contraddittorio all'impresa ricorrente.

Infatti, pur a fronte di una maggioranza di pareri negativi espressi dagli enti coinvolti e di un quadro istruttorio complessivamente sfavorevole alla realizzazione dell'intervento proposto, l'Amministrazione procedente ha comunque consentito alla società di produrre ulteriori osservazioni.

Infondate risultano anche le doglianze in merito alla carenza di motivazione della gravata determina dirigenziale n. 1233 del 3.11.2017.

A tal riguardo, si ribadisce che, nell'ambito della conferenza di servizi svolta in modalità sincrona e simultanea, ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della legge n. 241/1990, gli enti convocati sono chiamati a rendere i rispettivi pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso nelle materie di propria competenza e che proprio detti pareri costituiscono il fondamento della determinazione assunta dall'Amministrazione a conclusione della conferenza stessa.

La sezione V del Consiglio di Stato con sentenza n. 3000/2016, con riferimento a una fattispecie d'impugnazione della determinazione dirigenziale di conclusione negativa della conferenza di servizi, ha avuto modo di rilevare che

«6.2. Vanno congiuntamente esaminati gli altri motivi di appello, con cui è stato sottolineato che non sussistono i profili di inadeguata motivazione e di inadeguata istruttoria, nonché i vizi di natura procedimentale (*ex art. 14 quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241), ritenuti invece sussistenti dal TAR.

Anch'essi sono fondati.

6.2.1. Sotto un primo profilo, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, il diniego impugnato risulta adeguatamente motivato *per relationem*, con riferimento alla totalità dei pareri negativi espressi dalle amministrazioni ed uffici che si sono espressi nel corso del procedimento, non essendo richiesto direttamente dalla legge, né essendo altrimenti ragionevole pretendere un'autonoma valutazione di quei pareri da parte dell'amministrazione procedente per denegare la richiesta autorizzazione.

Invero un'autonoma valutazione dei pareri sfavorevoli e dunque un particolare onere di motivazione del diniego, diversa ed ulteriore da quella *per relationem*, sarebbe stata necessaria solo se l'amministrazione procedente si fosse voluta discostare da quei pareri sfavorevoli, il che non avvenuto.

Inoltre, non è sindacabile (e non risulta del resto neppure effettivamente contestata) la scelta dell'amministrazione procedente di condividere e fare propri i pareri sfavorevoli espressi dagli uffici che hanno partecipato alla conferenza dei servizi, poiché tale determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità tecnico-amministrativa, sottratta al sindacato di legittimità, salvo le macroscopiche ipotesi di arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che non ricorrono nel caso di specie».

Dunque, in ossequio alle disposizioni normative che disciplinano il procedimento per cui è causa, il mero rinvio ai pareri negativi espressi dagli enti coinvolti in sede di conferenza di servizi, è di per sé solo sufficiente a ritenere congruamente motivato il provvedimento con cui l'Amministrazione dà atto della chiusura del procedimento stesso con determinazione sfavorevole.

Infatti «un'autonoma valutazione dei pareri sfavorevoli e dunque un particolare onere di motivazione del diniego, diversa ed ulteriore da quella *per relationem*, sarebbe stata necessaria solo se l'Amministrazione procedente si fosse voluta discostare da quei pareri sfavorevoli, il che non avvenuto» (cfr. Consiglio di Stato n. 3000/2016).

Nella fattispecie in esame, dalla mera lettura dell'impugnata determina dirigenziale n. 1233/2017 e dell'Allegato A parte integrante della stessa determinazione, si può verificare il corretto esplicarsi dell'*iter* logico-motivazionale seguito in sede di conferenza di servizi, anche in ragione dell'assoluta prevalenza di pareri negativi espressi dagli enti coinvolti, e della particolare rilevanza proprio di quegli enti che si sono espressi in modo sfavorevole.

Pertanto, attraverso l'espresso richiamo contenuto nella gravata determinazione dirigenziale ai singoli pareri resi dagli enti intervenuti nel procedimento, l'Amministrazione ha fatto proprie tutte le motivazioni e le osservazioni già formulate dai singoli enti coinvolti.

Inoltre, infondata risulta la censura in esame anche in ragione dell'ampia disamina effettuata sia nei verbali della prima e della seconda conferenza di servizi, sia nell'atto di convocazione della seconda conferenza.

Detti atti, invero, insieme ai pareri resi dai singoli enti intervenuti, sono tutti espressione dell'*iter* logico-motivazionale seguito dall'Amministrazione e vanno letti congiuntamente alla determinazione con cui la Provincia dà atto della conclusione del procedimento in sede di conferenza di servizi.

Alcuna censura in merito alla carenza di motivazione può quindi essere mossa nei confronti della determina dirigenziale n. 1233/2017.

Infondate risultano anche le doglianze in merito al mancato esame da parte dell'Amministrazione delle osservazioni e controdeduzioni presentati dalla società a seguito dei pareri sfavorevoli espressi dagli enti in occasione della prima riunione della conferenza di servizi.

Sul punto va rimarcato che dette controdeduzioni, in ossequio al principio della piena partecipazione del privato al procedimento amministrativo, sono state prodotte dalla società istante nel corso dello svolgimento del procedimento e hanno formato oggetto di esame istruttorio e di condivisione nell'ambito della seconda riunione della conferenza di servizi.

Detta circostanza trova una prima conferma nel fatto che, con l'atto di convocazione della seconda riunione della conferenza di servizi prot. n. 31124/2017 inoltrato dall'Amministrazione a tutti gli enti coinvolti e alla società istante, l'Amministrazione stessa abbia dato riscontro al deposito delle controdeduzioni in esame.

In particolare, la Provincia, dopo aver dato atto che la società istante con nota acquisita in atti al prot. n. 26782 del 21.7.2017 ha depositato controdeduzioni ai pareri resi dagli enti intervenuti nella prima riunione della conferenza di servizi, si sofferma sui punti oggetto delle osservazioni fornite dalla società.

Detta disamina effettuata dall'Amministrazione con l'atto di convocazione della seconda riunione della conferenza di servizi, è stata condivisa tra tutti gli enti coinvolti, essendo questi destinatari dell'atto di convocazione.

A seguito della condivisione delle controdeduzioni della società e delle precisazioni formulate dall'Amministrazione, in sede di seconda riunione della conferenza di servizi, tutti gli enti coinvolti hanno avuto modo di riformulare i propri pareri che tuttavia sono rimasti sfavorevoli.

Infatti, già in occasione della prima riunione della conferenza di servizi, come chiaramente indicato nelle conclusioni del relativo verbale e alla luce dei pareri acquisiti, si era appalesato un quadro istruttorio complessivamente sfavorevole alla proposta progettuale.

In tal senso, il contraddittorio concesso al soggetto proponente, lungi dal rappresentare un'ulteriore modalità di richiesta di documentazione integrativa, ha avuto, piuttosto, la finalità di concedere al soggetto proponente l'ultima possibilità di controdedurre ai pareri sfavorevoli resi in conferenza, assolvendo in tal senso anche gli obblighi previsti dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

È stata quindi pienamente assicurata la tutela del diritto dell'impresa proponente alla piena partecipazione procedimentale, con il vantaggio di concedere per la trasmissione delle controdeduzioni non già i tempi ristretti previsti dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, bensì quelli più lunghi concessi dagli enti convenuti in conferenza di servizi.

Risultando così assolutamente legittimo l'agere dell'Amministrazione anche sotto questo ulteriore profilo, si rileva che - come detto - alcuna doglianza può essere sollevata dalla ricorrente per quanto attiene alla scelta dell'Amministrazione stessa di condividere i pareri negativi formulati dagli enti coinvolti in quanto, come precisato in giurisprudenza "non è sindacabile [...] la scelta dell'amministrazione procedente di condividere e fare propri i pareri sfavorevoli espressi dagli uffici che hanno partecipato alla conferenza di servizi, poiché tale determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità tecnico-amministrativa, sottratta al sindacato di legittimità, salvo le macroscopiche ipotesi di arbitarietà, irragionevolezza, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che non ricorrono nel caso di specie"(così Consiglio di Stato n. 3000/2016).

Sono parimenti prive di fondamento le censure sollevate dalla ricorrente rispetto ai pareri negativi resi dalle Amministrazioni in sede di conferenza di servizi e confluiti nel provvedimento finale di compatibilità ambientale negativa che, secondo la tesi della ricorrente, non fornirebbero adeguata motivazione e non darebbero contezza delle controdeduzioni pervenute dalla stessa Studio 2 Energy s.r.l. dopo la prima riunione della conferenza di servizi e prima dell'adozione della decisione impugnata.

Preliminarmente si evidenzia che la ricorrente sollecita il sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell'Amministrazione, pretendendo di contestare i contenuti delle determinazioni in merito agli impatti florofaunistici connessi alla realizzazione del progetto, all'impatto ambientale dovuto alla fase di cantierizzazione e di gestione dell'impianto, all'impatto visivo, alla viabilità.

In ogni caso la mera lettura del contenuto dei verbali delle riunioni della conferenza di servizi e dei pareri allegati smentisce le affermazioni della società deducente.

A tal riguardo, va rilevato:

- quanto ai pareri del Comitato tecnico provinciale per le materie ambientali del 6.6.2017 e del 28.9.2017, entrambi risultano dettagliatamente ed esaustivamente argomentati anche alla luce (il secondo) delle integrazioni depositate dalla ricorrente successivamente alla prima riunione della conferenza di servizi;
- nel parere del 29.9.2017 il Comune di Canosa di Puglia si riferisce espressamente alle note integrative della ricorrente e argomenta ulteriormente;
- nel parere del 2.10.2017 il Servizio assetto del territorio della Provincia BAT argomenta esplicitamente anche alla luce della documentazione trasmessa dopo la prima riunione della conferenza di servizi;
- quanto infine al parere dell'ARPA del 2.10.2017, anch'esso contiene il riscontro delle controdeduzioni e argomenta in merito;
- analoga disamina risulta contenuta in tutti i pareri sfavorevoli resi dagli enti coinvolti nel procedimento.

- infine, la gravata determina provinciale n. 1233/2017 conclude in senso negativo il giudizio di compatibilità ambientale del progetto per cui è causa - con valutazione che questo Collegio non considera illogica, non essendo inficiata da vizi macroscopici - richiamando nell'allegato A i pareri prevalentemente negativi (anch'essi espressione di discrezionalità tecnica correttamente esercitata) espressi dalle Amministrazioni coinvolte, tra cui quello del dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo - Servizio Assetto del Territorio della Provincia BAT del 2.10.2017, quello della Soprintendenza del 5.6.2017 (confermato in data 29.8.2017) e quello del Comitato tecnico provinciale del 2.10.2017, pareri che evidenziano tutti - tra i vari elementi analizzati - il profilo certamente ostativo rappresentato dalla necessità di tutelare il sito di Madonna di Ripalta.

In particolare, il dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo - Servizio Assetto del Territorio della Provincia BAT con nota del 2.10.2017 rileva:

«Con specifico riferimento alle controdeduzioni prodotte in merito alla mancata considerazione del sito di Madonna di Ripalta tra le emergenze aventi valore di significatività e sensibilità, in quanto ubicato rispetto all'aerogeneratore più vicino, ad una distanza superiore di mt. 32 dal valore massimo di mt. 5.175 (pari 50 volte l'altezza complessiva dell'aerogeneratore), tale da non essere distintamente percepito, si precisa quanto segue.

Il sito di Madonna di Ripalta nel PPTR, così come peraltro declinato nel PTCP della Provincia di Barletta Andria Trani, si identifica come emergenza territoriale il cui valore di significatività e sensibilità è da attribuire in primo luogo alla concentrazione nella stessa area di più Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti di diversa natura e attinenti all'insieme delle diverse strutture paesaggistiche individuate dal PPTR. Tale concentrazione di peculiarità, pur nelle singole specificità di sito di importanza geologica, naturalistica, storico-archeologica ed identitaria, nonché di punto panoramico, fa sì che l'area del Santuario della Madonna di Ripalta si identifichi come sito spazialmente ben più ampio ed esteso; non riducibile al solo edificio religioso o all'adiacente punto panoramico, bensì un complesso sistema ambientale e paesaggistico tale da essere ricompreso tra i siti con funzione di "Porta del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto" nell'ambito del Progetto Strategico per il Territorio Regionale 4.2.3 "Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce" del PPTR, e come tale distintamente percepito da una distanza rientrante nel valore massimo di mt. 5.175 (pari 50 volte l'altezza complessiva dell'aerogeneratore).».

La Soprintendenza ha evidenziato con nota del 5.6.2017 che:

«Nell'area in esame sono presenti le seguenti aree di interesse archeologico con vincolo dirett: Santa Maria di Ripalta, Masseria Battaglino.

I manufatti tecnologici proposti introducono uno stravolgimento delle caratteristiche del contesto agrario, come sopra descritto, per via delle caratteristiche produttive/industriali/tecnologiche di grande visibilità e invasività. In merito all'altezza delle torri proposte (105 mt) si fa presente che, per via della morfologia del territorio, l'intervisibilità (come disposto dalla carta allegata al progetto) è pressoché totale per l'ambito distanziale di 5,250 km.

Il parco eolico proposto risulta incompatibile con le caratteristiche complessive del contesto paesaggistico di riferimento per le ragioni sopra riportate. Infine ed inoltre risultano rilevanti il numero di torri proposte, le caratteristiche dimensionali delle torri stesse, nonché l'estrema prossimità ad aree di grande importanza paesaggistica (prima di tutto il Parco Naturale dell'Ofanto) e del sistema naturalistico culturale sopra descritto e l'interferenza diretta con tratti di beni paesaggistici per via di opere di collegamento».

Inoltre, la Soprintendenza sempre nella nota del 5.6.2017 rileva la presenza sul sito *de quo* di vere e proprie "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate, concludendo nel senso della incompatibilità del progetto con la tutela archeologica.

Detti rilievi sono stati poi ribaditi dalla Soprintendenza nella successiva nota del 29.8.2017, sia per quanto concerne la presenza dei tratturi e di riserve archeologiche, sia in relazione all'impatto dell'impianto per via del numero e delle dimensioni delle torri e della prossimità dell'impianto stesso ad aree di grande importanza paesaggistica, naturalistica e culturale, concludendo con parere non favorevole.

Anche il Comitato tecnico provinciale ha confermato il parere negativo in data 2.10.2017, rilevando la significatività delle interferenze visive rispetto al contesto paesaggistico circostante caratterizzato da elementi panoramici/paesaggistici individuati e tutelati dal PPTR e dal PTCP.

Ciò premesso, va evidenziato come rispetto al tema delle fonti rinnovabili nella Regione Puglia si sia assistito a una massiccia realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) a discapito proprio delle componenti ambientali e paesaggistiche dei territori interessati, al punto tale da aver determinato una saturazione della rete elettrica esistente con la conseguente necessità di provvedere a un potenziamento della stessa attraverso l'esecuzione di infrastrutture particolarmente impattanti.

Rispetto al progetto in esame a fronte della realizzazione di soli 7 aerogeneratori, si propone la posa in opera di un cavidotto della lunghezza di circa 24 km e la realizzazione di una sottostazione AT/MT 150/30 KV nel territorio di Andria, il che rende il progetto discutibile sotto il profilo della sua sostenibilità economica e ambientale, in confronto, soprattutto, alle externalità negative che il parco eolico comunque determinerebbe rispetto alle componenti dei valori precettivi attribuiti all'area in oggetto che risulta ad oggi incontaminata per gli aspetti estetico-percettivi.

A ciò si aggiunga che il sito in esame è, da un punto di vista ambientale ed ecologico, un territorio ricompreso tra due aree censite nella Rete natura 2000, nonché tra un parco nazionale, quello dell'Alta Murgia ed uno regionale, quello del fiume Ofanto, situazione topografica che rende tale territorio particolarmente vocato a svolgere una funzione di connessione ecologica tra le due aree naturali sorgenti.

Tale funzione, peraltro, è riconosciuta dal vigente PTCP (piano territoriale di coordinamento provinciale) adeguato al PPTR (piano paesaggistico territoriale regionale).

Il parco eolico in esame è inserito in una fascia territoriale interposta tra il parco nazionale dell'Alta Murgia e quello regionale del fiume Ofanto e tra la SIC/ZPS "Alta Murgia" e la SIC "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti", in un corridoio ecologico di particolare interesse anche dal punto di vista dell'avifauna stanziale e migratoria ivi presente che sarebbe sottoposta agli effetti perturbativi diretti e indiretti dovuti alla realizzazione dell'impianto eolico *de quo*.

A tal proposito, si evidenzia che il soggetto proponente non ha fornito adeguato riscontro alle richieste di approfondimento formulate dal Comitato in merito al quadro conoscitivo dell'avifauna presente nelle aree prossime all'impianto e ricomprese nelle aree protette e nei siti Natura 2000 sopra indicati, né tantomeno ha sufficientemente analizzato e valutato le interferenze dell'impianto eolico rispetto alle rotte migratorie, mantenendo il livello di approfondimento di un profilo istruttorio di notevole rilevanza per la progettazione di un parco eolico a una mera elencazione di informazioni bibliografiche di carattere generale, senza adeguatamente corroborare tali valutazioni con studi sito-specifici e con analisi di dettaglio.

L'area umida del SIC nonché del parco naturale regione del fiume Ofanto (inclusi i due invasi del Locone e di Capaciotti, il Biotopo di Madonna di Ripalta oltre allo stesso fiume) costituiscono ambiti trofici di particolare rilevanza, dove gli impatti stimati sulle specie migratrici sono da intendersi principalmente in fase di esercizio dell'impianto, con riferimento alla quale peraltro la documentazione prodotta dalla ricorrente rimane carente.

In merito all'interferenza prodotta dal progetto sul sito di Madonna di Ripalta, quest'ultimo così come definito dal PPTR e come peraltro declinato nel PTCP della Provincia di Barletta-Andria-Trani, si identifica come emergenza territoriale il cui valore di significatività e sensibilità è da attribuire in primo luogo alla concentrazione nello stesso sito di più beni e ulteriori contesti di diversa natura e attinenti all'insieme delle diverse strutture paesaggistiche individuate dal PPTR.

Tale concentrazione di peculiarità, pur nelle singole specificità di sito di importanza geologica (ciglio di particolare rilevanza paesaggistica attribuita al particolare affioramento geo-morfologico dell'intera scarpata), naturalistica, storico-archeologica e identitaria e punto panoramico, fa sì che l'area del Santuario di Madonna di Ripalta si identifichi, non arbitrariamente, come sito da un punto di vista spaziale ben più ampio ed esteso; esso, infatti, non è riconducibile al solo complesso religioso o all'adiacente punto panoramico, bensì a un complesso sistema ambientale e paesaggistico, tale da essere ricompreso tra i siti con funzione di "Porta del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto", nell'ambito del Progetto Strategico per il Territorio Regionale 4.2.3 "Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce" e nell'elaborato 3.2.4.12.1 "La struttura percettiva".

Per tali ragioni il sito di Madonna di Ripalta, nel suo complesso, costituisce rispettivamente il riferimento dal quale percepire l'impianto in progetto (benché distintamente percepito da una distanza rientrante nel valore massimo di 5.175 metri, pari a 50 volte l'altezza complessiva dell'aereogeneratore) e il riferimento dell'orizzonte per le richieste, non riscontrate, delle simulazioni con punti di presa, avendo come sfondo appunto il costone roccioso di Madonna di Ripalta. Infine, in merito agli aspetti riferiti alla discrezionalità affidata alle Amministrazioni sui limiti di localizzazione da porre al progetto, si rappresenta che, fermo restando le prerogative principali della valutazione di compatibilità del progetto *de quo* con gli obiettivi e il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito, il piano territoriale di coordinamento provinciale, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 11 del 15.6.2015, costituisce, in forza del D.M. 10.9.2010 e delle linee guida regionali del PPTR "Linee guida energie rinnovabili parte 1", fonte documentale ricognitiva alla scala vasta ed intermedia, di maggior dettaglio rispetto al PPTR, per l'individuazione degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio ai fini del corretto inserimento del progetto e per l'analisi e la determinazione degli impatti dell'intervento proposto sul paesaggio e le sue componenti.

La ricorrente lamenta, altresì, la violazione del regolamento regionale n. 24/2010 (a oggetto: "Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia") sul presupposto che lo stesso non lasci alcun tipo di discrezionalità alla Provincia (e agli enti intervenuti) sui limiti di localizzazione da imporre al progetto stesso. Anche tale argomentazione risulta non condivisibile.

La giurisprudenza ha ritenuto che le previsioni del predetto regolamento non rappresentino *sic et simpliciter* neanche i presupposti necessari e sufficienti per poter denegare la realizzazione di un impianto alimentato da fonti FER nelle aree tutelate individuate in tale dispositivo normativo, giacché tale decisione deve conseguire a una valutazione caso per caso che l'amministrazione competente è tenuta comunque a svolgere.

Ne consegue che la collocazione degli impianti di produzione di fonti energetiche rinnovabili al di fuori delle aree di cui al regolamento regionale n. 24/2010 non rappresenta la sola condizione sufficiente a consentirne la realizzazione, poiché è necessario verificare la compatibilità di tale tipologia di impianto non solo rispetto alle condizioni ambientali delle aree

a contorno del sito interessato dal progetto, ma anche rispetto a vincoli e/o ai livelli di conoscenza e valorizzazione del contesto territoriale definiti da strumenti di pianificazione successivi al regolamento regionale n. 24/2010.

5. - In conclusione, da quanto premesso discende la reiezione del ricorso.

6. - In considerazione della peculiarità e complessità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

*(Omissis)*

